

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Modifica del 15 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 29 novembre 2013¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10 capoverso 4 secondo periodo, 15 capoverso 6, 16 capoverso 6 secondo periodo, 19 capoverso 2 lettera d, 23 capoverso 2, 29 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 56 della legge federale del 14 dicembre 2012² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);

visto l'articolo 1 capoverso 5 della legge del 17 giugno 2016³ su Innosuisse (LASPI),

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza:

- a. «Commissione per la tecnologia e l'innovazione» è sostituito con «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione», con i necessari adeguamenti grammaticali;
- b. «CTI» è sostituito con «Innosuisse»;
- c. «Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione» è sostituito con «Consiglio svizzero della scienza»;
- d. «CSSI» è sostituito con «CSS».

RS ...

- 1 RS **420.11**
- 2 RS 420.1
- 3 RS 420.2

Titolo prima dell'art. 26

Capitolo 3: Promozione dell'innovazione

(art. 18-25 LPRI e art. 23 LASPI)

Art. 26 cpv. 2

² Coordina tale attività con Innosuisse e altri servizi federali, e garantisce un coinvolgimento adeguato del settore economico e degli organi delle scuole universitarie.

Art. 26a Sede di Innosuisse

(art. 1 cpv. 5 LASPI)

Innosuisse ha sede a Berna.

Art. 28

Abrogato

Art. 29 Titolo dell'articolo

Sussidi di Innosuisse per progetti d'innovazione (art. 19 LPRI)

Art. 30 cpv. 1 Frase introduttiva

¹ Innosuisse può fissare in via eccezionale una quota di partecipazione del partner attuatore ai costi complessivi del progetto inferiore al 50 per cento se:

Art. 31 e 32

Abrogati

Titolo prima dell'art. 37

Sezione 3: Sussidi overhead di Innosuisse

(art. 23 cpv. 2 LPRI)

Art. 38 Ordinanza sui sussidi

Innosuisse stabilisce i dettagli della concessione di sussidi overhead nella sua ordinanza sui sussidi.

Art. 44

Abrogato

Art. 50 Informazione e consulenza

La SEFRI può informare gli organi di ricerca, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulle attività sostenute dalla Confederazione riguardanti programmi e progetti internazionali e fornire loro consulenza per l'elaborazione e la presentazione delle domande.

Art. 54 cpv. 2

² Coordina tale attività con i servizi competenti per la politica estera del Dipartimento federale degli affari esteri e con altri servizi federali interessati e consulta il FNS e Innosuisse, segnatamente riguardo ai compiti loro delegati secondo gli articoli 30 LPRI e 3 capoverso 3 LASPI.

Art. 60 cpv. 2

² Conformemente all'obbligo di rapporto di cui all'articolo 52 LPRI le istituzioni di promozione della ricerca e l'Amministrazione federale, così come Innosuisse nel suo rapporto di gestione secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera o LASPI, illustrano in che modo hanno rispettato gli obiettivi della Confederazione per uno sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente nell'ambito della loro attività di promozione.

П

L'ordinanza del DFE del 7 dicembre 2010⁴ sull'indennità dei membri della CTI è abrogata.

Ш

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

4 RU 2010 5989

15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard II cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato (N. III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Inserire come n. 2.2.11 nell'allegato 1 lett. B n. VI

2.2.11 Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse)

Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione

(Innosuisse)

Agentura svizra per la promoziun da l'innovaziun (Innosuisse)

Allegato 2 n. 1.1: sostituire «Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)» come segue

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare				
DEFR	•••				
	•••				
	Consiglio svizzero della so	cienza (CSS	5)		
Allegato 2 n.	2:eliminare la voce seguente	?			
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente		Categoria	Presidente (100 %) in franchi	Vicepresidente (100 %) in franchi	Membro (100 %) in franchi

M2/B

225 000

160 000

Commissione per la tecnologia e

DEFR

135 000

⁵ RS 172.010.1

	l'innovazione
•••	

2. Ordinanza del 14 giugno 1996 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

Art. 4 cpv. 1 lett. f

¹ La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all'articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:

f. tutela, nei settori di competenza del dipartimento, degli interessi del proprietario nei confronti del settore dei politecnici federali (art. 15*a*–*c*), dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse, art. 15*d*), dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (art. 15*e*), dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (art. 15*f*), di SIFEM SA (*Swiss Investment Fund for Emerging Markets*, art. 15*i*) e di Identitas SA (società anonima incaricata della gestione della Banca dati sul traffico di animali). Il dipartimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Segreteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.

Art. 15d Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione

- ¹ Innosuisse è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari di cui all'articolo 4 lettera c della legge federale del 14 dicembre 2012⁷ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI).
- $^2\,\mathrm{L'organizzazione}$ e i compiti di Innosuisse sono disciplinati nella legge del 17 giugno 20168 su Innosuisse.

3. Ordinanza del 23 novembre 2016⁹ concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Sostituzione di espressioni

¹ Nell'articolo 10 capoverso 1 «Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)» è sostituito con «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)».

² In tutta l'ordinanza «CTI» è sostituito con «Innosuisse».

⁶ RS 172.216.1

⁷ RS **420.1**

⁸ RS **420.2**

⁹ RS **414.201**

4. Ordinanza del 12 settembre 2014¹⁰ sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3 lett. a

- ¹ Ai fini della partecipazione a iniziative, programmi e progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b e c o della loro preparazione la SEFRI e, nel quadro dell'articolo 3 capoverso 3 della legge del 17 giugno 2016¹¹ su Innosuisse (LASPI), l'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) possono concedere sussidi a:
- ³ I sussidi sono concessi per le spese seguenti:
 - a. spese di personale, secondo le quote salariali effettive fino agli importi massimi fissati da Innosuisse;

Art. 7 Verifica, valutazione e rapporto

- ¹ La SEFRI e Innosuisse verificano l'utilizzo dei fondi che hanno concesso.
- ² Si assicurano che la partecipazione svizzera alle attività di cui all'articolo 1 capoverso 1 sia valutata.
- ³ Presentano periodicamente rapporto al Consiglio federale.

Art. 8 Sussidi per la partecipazione a singoli progetti

La SEFRI e, nel quadro dell'articolo 3 capoverso 3 LASPI¹², Innosuisse possono concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti concernenti le attività di cui all'articolo 1 capoverso 1 nella misura in cui l'UE autorizzi la partecipazione della Svizzera in qualità di Stato terzo o di Stato parzialmente associato.

Art. 10 cpv. 1

¹ Su richiesta la SEFRI e, nel quadro dell'articolo 3 capoverso 3 LASPI¹³, Innosuisse possono concedere a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese con sede in Svizzera sussidi per il sostegno di progetti. La SEFRI può concedere sussidi anche per l'elaborazione di proposte di progetto.

Art. 11 cpv. 2 lett. a

² I sussidi per il sostegno di progetti possono essere concessi per:

- 10 RS **420.126**
- 11 RS **420.2**
- 12 RS **420.2**
- 13 RS **420.2**

 a. spese di personale, secondo le quote salariali usuali dei centri di ricerca universitari e dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo; queste quote si applicano anche alle altre istituzioni a scopo non lucrativo; per le imprese si applicano le quote salariali usuali fino agli importi massimi fissati da Innosuisse:

Art. 12 Presentazione delle domande e decisione

- ¹ Ogni istituzione inoltra tutte le domande di progetto nel proprio settore alla SEFRI oppure, se le domande sono trattate da Innosuisse nel quadro dell'articolo 3 capoverso 3 LASPI¹⁴, a Innosuisse mediante un servizio centralizzato interno.
- ² Informa regolarmente la SEFRI o Innosuisse su tutte le proposte di progetto presentate alla Commissione europea o all'ente di promozione competente.
- ³ La SEFRI e Innosuisse possono stabilire termini di inoltro delle domande. Li pubblicano sui loro siti Internet¹⁵.
- ⁴ I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell'ambito di contratti.

Art. 14 cpv. 1 lett. b e cpv. 3

- ¹ I sussidi per i partecipanti possono essere composti da:
 - la quota concessa dalla SEFRI o da Innosuisse come misura collaterale ai sensi dell'articolo 6 in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca.
- ³ I sussidi per le attività per le quali la SEFRI o Innosuisse concedono sussidi come misura collaterale in caso di associazione sono disciplinati dall'articolo 6 capoverso 3. I sussidi per le altre attività sono disciplinati dall'articolo 11 capoverso 2.

5. Ordinanza del 12 giugno 2015¹⁶ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Art. 4 cpv. 4

⁴ Le prestazioni dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), della Switzerland Global Enterprise (S-GE) e dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) non comportano un doppio sovvenzionamento di cui al capoverso 2 lettera a numero 2.

¹⁴ RS **420.2**

www.sbfi.admin.ch; www.innosuisse.ch

¹⁶ RS **951.251**